WORKING PAPER

ARCHIVIO I.A.I.

DOCUMENTO DI LAVORO

7 Luglio 1967

gc. 5a

LA POLITICA ENERGETICA DELLE COMUNITA' EUROPEE

APPUNTI PER L'IMPOSTAZIONE
DI UNA RICERCA

GRUPPO DI STUDIO SULLE COMUNITA! EUROPEE





Il Protocollo dell'8 ottobre 1957 tra il Consiglio dei Ministri della CECA e l'Alta Autorità, attribuisce all'Al ta Autorità il compito di elaborare, in collaborazione con le Commissioni della CEE e dell'Euratom, proposte di coordinamento della politica energetica. Nel 1958 si costituisce il. grupno di lavoro interesecutivo 'Energia' che il 19 marzo 1960 comunica al Consiglio una prima nota nella quale il fo<u>n</u> damento di una politica energatica coordinata é indicato nel la fissazione di "prezzi di orientamento". Successivamente, il 25 giugno 1962 presenta un "Temorandum sulla politica ener getica", nel quale sono indicate le modalità per la realizza zione di una politica energatica comune, attraverso tre tappe: periodo preparatorio (fino al 31 1963); periodo di transi zione (1º gennaio 1964-31 dicembre 1969); periodo definitivo (dal 1º gennaio 1970). Regime definitivo: per ottenere l'approv vigionamento dell'energia al prezzo più basso possibile e la garanzia di condizioni di sicurezza, nel settore del netrolio (e, mer quanto mossibile, in quello del gas naturale), si propone: libertà di circolazione del petrolio e dei prodotti petroliferi; libertà di importazione dai maesi terzi, con ri: serva di contingenti per le importazioni dai maesi dell'Est; dazmo nullo per il petrolio grezzo nella TDC (lista F) e dazi minimi per i prodotti petroliferi (lista G); tasse di consumo uniformi per l'olio combustibile, dell'ordine, auspicato,

di 2 dollari/t; tasse di consumo sui carburanti armonizzate in modo da assicurare un soddisfacente sviluppo della struttura di raffinazione ne lla Comunità; vantaggi da accordare even tualmente al petrolio prodotto nella Comunità o di Antre provenienze defiminate per favorire il decentrarento degli approvigionamenti; politica comune di stoccaggio e armonizzazione delle relative disposizioni legislative; pubblicità dei prezzi e applicazione al mercato dei prodotti petroliferi delle regele di concorrenza del trattato CEE; consultazioni permanenti tra i governi e la Commissione sulle tendenze del mercato del petrolio e sui progetti di investimento dell'industria petrolifera.

Per il carbone: sistema di aiuto comunitario (sovvenzioni dirette o indirette); libera circolazione del carbone e libera
importazione dai paesi terzi, salvo misure di contingentamento
per le importazioni dai laesi dell'Est; snellimento delle modalità di a plicazione dell'art.60 del Trattato CECA, per per
venire a condizioni di concorrenza equa rispetto al petrolio;
consultazioni permanenti governi-Alta Autorità sulle tendenze
del pervato del carbone; definizione degli obiettivi generali e delle conseguenze sugli investimenti.

Le <u>opzioni</u> fondamentali di questa proposta sono: A) mercato comune aperto, in quanto il mercato energatico europeo non é tenuto avulso dal livello generale del prezzo dell'energia praticato nel mondo; B) condizioni di concorrenza armonizzate tra le diverse fonti di energia; C) organizzazione di un aiuto comunitario all'energia interna e si ecialmente al carbone.

Periodo transitorio: sono indicati i passi necessari per porre in essere le condizioni idonee alla realizzazione di un mercato comune. Particolare attenzione é dedicata al sistema di aiuti al carbone, per il quale, tra l'altro, si propone la creazione di un Fondo europeo di sostegno e di riconversione per le fonti interne di energia, col compito di garantire il fi nanziamzonto comunitario delle sovvenzioni per lo smercio e dei premi di chiusura per il carbone (e, inmateria di petrolio, di stimolare la ricerca onde aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento).

Per l'energia nucleare, si chiede agli Stati (oltre la necessaria collaborazione con la Commissione Euratom nell'opera di
intenzificazione della ricerca, della sperimentazione e dell'aiu
to allo sviluppo industriale) di evitare qualsiasi provvedimento
che possa pregiudicare il mercato comune realizzato tra i Sei per
i prodotti, gli impianti e il persohale e di rinunciare a frenare o ritardare con provvedimenti di carattere amministrativo
o fiscale le riduzioni del prezzo dell'energia risultanti dall'ap
parizione di un'energia nucleare sempre più economica.

Con una serie di decisioni procedurali il Consiglio insabbia le proposte del Temorandum. E' solo nel 1964 che é stipulato quello che é definito "il primo accordo decisivo verso il coordinamento delle politiche enretiche". Il Protocollo di accordo del 21 aprile 1964 definisce gli obiettivi fondamentali della politica energetica (approvvigionamento sicuro e a buon mercato, progressività delle sostituzioni, stabilità dell'approvvigionamento dal lato costi e dal lato quantità, libera scelta del consumatore, equa concorrenza tra le varie fonti), ma di fat-

te tende a risolvere alcuni problemi immediati, in particolare ad evitare che le misure di sostegno dell'energia interna siano prese in maniera disprdinata. Il Protocollo cerca quindi di organizzare la "convergenza delle politiche nazionali; esso contie ne anche per la prima volta il riconoscimento ufficiale dell'esistenza dei presupposti fondamentali per una politica energetica comunitaria, ma la definizione di questa politica non va oltre la generica elencazione di obiettivi.

Ci si deve chiedere:

- 1) quali sono state le obiezioni degli Stati al Memorandum, che é l'unico documento che definisca una politica comune dell'energia e i metodi per attuarla ?
- 2) sussistono ancota "resistenzo" nazionali, e quali ?
- 3) il Memorandum é da cosiderarsi ancora attuale, muò cioé essere valuidamente riproposto, tenendo anche presenti le misure adottate in esecuzione del Protocollo di Accordo ?
- 3) l'unificazione degli esecutivi può dare un titile apporto, e quale, al coordinamento delle politiche energetiche e alla preparazione di una politica comune ?
- 5) la prospettiva, ormai ravvicinata, della fusione delle Comunità in che misura muta i dati della situazione ?

000000000000

ia: ISTITUTO AFFARI
AMOR- NAMOISAMATAI

n° Inv. 1015**4**24 APR. 1991
BIBLIOTECA